

LE PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO LEGGE FISCALE DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE.

Di seguito si illustrano, evidenziando conferme e novità, le principali disposizioni fiscali previste dal DL 25.6.2008, n. 112 contenente *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, dopo la conversione in legge dello stesso.

ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN (art. 3)

È confermata l'introduzione del nuovo comma 6-bis all'art. 68, TUIR, che disciplina la determinazione del c.d. capital gain, in base al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni:

- in società costituite da non più di 7 anni;
 - possedute da almeno 3 anni;
- non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono quindi da considerarsi esenti:
- a condizione che entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestita (mediante la sottoscrizione del capitale sociale ovvero l'acquisto di partecipazioni) in una società, costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività;
 - per un importo pari alla plusvalenza reinvestita e comunque non superiore al quintuplo del costo sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, per l'acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi dagli immobili), di beni immateriali ovvero per spese di ricerca e sviluppo.

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI (art. 32, comma 1)

È confermata la modifica all'importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 che, a decorrere dal 30.4.2008, aveva previsto il divieto di utilizzo del contante per importi pari o superiori a € 5.000.

L'art. 32, comma 1 del Decreto in esame dispone, a decorrere dal 25.6.2008, l'innalzamento di detto limite a € 12.500.

Si evidenzia che rispetto alla normativa vigente fino al 29.4.2008 (art. 1, DL n. 143/91), in base alla quale il divieto di utilizzo del contante era previsto per importi superiori a € 12.500, il nuovo limite trova applicazione con riferimento alle somme di importo pari o superiore a € 12.500.

VIOLAZIONI USO DEL CONTANTE	
Fino al 29.4.2008	Importi superiori a € 12.500
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	Importi pari o superiori a € 5.000
Dal 25.6.2008	Importi pari o superiori a € 12.500

Sono confermate anche le modifiche apportate alla normativa che, a decorrere dal 30.4.2008, disciplina l'uso degli assegni. Il comma 1 dell'art. 32 in esame dispone infatti che, a decorrere dal 25.6.2008:

- gli assegni bancari e postali sono trasferibili se emessi per importi inferiori a € 12.500; la clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari o superiore a € 12.500 (anziché € 5.000);
- ferma restando la necessità di pagare l'imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, a decorrere dal 25.6.2008, non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante.

Va segnalato che l'innalzamento a € 12.500 del limite concerne anche il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI (art. 32, comma 3)

È confermata l'abrogazione dei commi 12 e 12-bis dell'art. 35, DL n. 223/2006. Conseguentemente, a decorrere dal 25.6.2008, i lavoratori autonomi non sono più obbligati a:

- tenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali;
- incassare i compensi di importo pari o superiore al limite fissato (fino al 30.6.2008) a € 1.000, esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).

STUDI DI SETTORE (art. 33, commi 1 e 2 e art. 83, commi 19 e 20)

È confermata la modifica dell'art.1, comma 1, DPR n. 195/99, a seguito della quale è previsto che, ferma restando la possibilità di effettuare accertamenti basati sugli studi di settore dal periodo d'imposta in cui gli stessi entrano in vigore e la possibilità (ex art. 10, comma 9, Legge n. 146/98) di stabilire con specifici regolamenti tempi e modalità diversi di applicazione, gli studi di settore devono essere pubblicati, anziché entro il 31.3 dell'anno successivo:

- per il 2008, entro il 31.12.2008;
- a partire dal 2009, entro il 30.9 del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.

È inoltre confermata la previsione che, a decorrere dal 2009, gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale, con modalità attuative da definire con apposito Decreto, che prevederà, tra l'altro, la gradualità fino al 2013 dell'elaborazione su base regionale o comunale nonché la partecipazione dei Comuni.

ABROGAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI (art. 33, comma 3)

È confermata l'abrogazione dell'art. 8-bis, comma 4-bis, DPR n. 322/98 con la conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori. Tale novità decorre dagli elenchi relativi al 2008.

Contestualmente è stato modificato anche il comma 6 del citato art. 8-bis riguardante le sanzioni per l'omessa, incompleta o non veritiera presentazione degli elenchi clienti e fornitori. In merito si evidenzia che la soppressione del regime sanzionatorio si riflette anche sulle eventuali irregolarità degli elenchi clienti fornitori presentati nel 2007 (relativi al 2006) e nel 2008 (relativi al 2007).

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER L'INIZIO DELL'ATTIVITÀ (art. 38)

Nell'ottica di semplificare gli adempimenti amministrativi previsti per l'inizio dell'attività, dopo l'introduzione della "*Comunicazione unica per la nascita d'impresa*" con il DM 2.11.2007), è confermata la previsione di emanare un apposito regolamento per l'ulteriore semplificazione ed il riordino della disciplina dello "sportello unico per le attività produttive", che dovrà rappresentare l'unico punto di riferimento per l'espletamento delle procedure amministrative da parte del soggetto che intende iniziare un'attività (c.d. "impresa in un giorno").

ACCERTAMENTO IN BASE AL REDDITOMETRO (art. 83, commi da 8 a 11)

È confermata l'attuazione, per il triennio 2009 – 2011, di un piano straordinario di controlli sulla base del redditometro, da effettuarsi prioritariamente nei confronti dei contribuenti che in dichiarazione dei redditi non hanno evidenziato un debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.

Alla realizzazione di tali controlli sono chiamati a partecipare anche i Comuni, segnalando eventuali situazioni, di cui siano a conoscenza, rilevanti per la determinazione sintetica del reddito.

GARANZIE PER LA RATEAZIONE DEI RUOLI (art. 83, comma 23)

È confermata la modifica dell'art. 19, DPR n. 602/73, a seguito della quale non è più richiesta la prestazione di garanzie fideiussorie per richiedere la rateizzazione del pagamento delle imposte iscritte a ruolo di importo superiore a € 50.000.

VERSAMENTI OMESSI (art. 83, comma 23-bis)

Per effetto del nuovo comma 3-bis aggiunto all'art. 28, DPR n. 602/73 nell'iter di conversione in legge del Decreto in esame, si considerano omissi i versamenti effettuati:

- mediante assegno, qualora lo stesso risulti scoperto o non pagabile;
- mediante carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista.

NOVITÀ IVA E II.DD. PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONI (art. 83, commi da 23-bis a 28-quinquies)

Con l'aggiunta, in sede di conversione in legge, del nuovo comma 28-bis nell'art. 83, il Decreto in esame abroga il regime di indetraibilità dell'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande previsto dall'art. 19-bis 1, lett. e), DPR n. 633/72.

A partire dalle operazioni effettuate a decorrere dall'1.9.2008, pertanto, l'IVA relativa alle predette operazioni diviene integralmente detraibile.

Al fine di "compensare" tale modifica (resasi necessaria per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria), è introdotto un regime di parziale deducibilità delle corrispondenti spese nell'ambito del reddito d'impresa e del reddito di lavoro autonomo. In particolare:

- per quanto riguarda le imprese, in base al novellato comma 5 dell'art. 109, TUIR le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, sono deducibili in misura pari al 75%;
- per quanto riguarda i lavoratori autonomi, in base al novellato comma 5 dell'art. 54, TUIR le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili in misura pari al 75%, fermo restando il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Le nuove regole di deducibilità si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (in generale, dal 2009). Nella determinazione degli acconti dovuti per il 2009, l'imposta del periodo precedente è determinata considerando le nuove disposizioni.

DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI (art. 83 - bis)

L'art. 83-bis introduce una serie di disposizioni a favore degli esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi.

Innanzitutto, è disciplinato in modo specifico il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti all'autotrasportatore, in ragione dell'aumento dei costi del carburante così come periodicamente determinato dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Inoltre:

- sono stanziati appositi fondi per la rideterminazione dell'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale di cui all'art. 95, comma 4, TUIR e della quota dell'indennità di trasferta percepita nel 2008 dai dipendenti addetti alla guida che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 5, TUIR, nonché per la detassazione (sia fiscale che contributiva) degli straordinari dei medesimi dipendenti;
- è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare corrispondente a quota parte dell'importo pagato nel 2008 quale tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 t.

Le modalità attuative di tali disposizioni saranno fissate dall'Agenzia delle Entrate con appositi Provvedimenti.